

Ai Responsabili di posizione organizzativa

Al Responsabile del servizio personale

Al Sig. Sindaco

Ai componenti della Giunta comunale

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Ai Consiglieri comunali

Al Datore di Lavoro incaricato ai sensi del d.lgs 81/2008

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Al medico competente

Alle RSU aziendali

D.P.O.

LORO SEDI

OGGETTO: D.P.C.M. 12 ottobre 2021 - Verifica della certificazione verde COVID 19 - “Green Pass” a partire dal 15 ottobre 2021 – Individuazione dei soggetti incaricati dell’attività di controllo e definizione delle modalità attuative.

Premesse.

Premesso che il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (pubblicato in G.U. n. 226 del 21/09/2021), recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, ha esteso l’obbligo del possesso della certificazione Covid-19 in ambito lavorativo pubblico, a decorrere dal **15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, attuale termine dello stato di emergenza.

La certificazione verde Covid è quella prevista dall’art. 9, c. 2, del D.L. 52/2021 e cioè:

a) la certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 avente validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

b) la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 che ha validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;

c) l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 che ha una validità, rispettivamente, di settantadue o di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test.

La verifica del possesso della certificazione avviene tramite l'applicazione VerificaC19, installata su un dispositivo mobile o fisso. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma Nazionale DGC, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Nelle more del rilascio e o aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma DGC (Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate), i soggetti interessati possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lett. a, b),c) dell'art. 9, del D.L. 52/2021.

Soggetti obbligati.

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro ove si svolge la propria attività riguarda:

- il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, (...);
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al punto precedente, anche sulla base di contratti esterni – “a titolo esemplificativo ma non esaustivo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione ed al funzionamento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè, merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio”
- soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;

Il possesso e la esibizione della certificazione verde sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro; pertanto il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione ma non sia in grado di esibirla deve essere considerato assente ingiustificato e non può essere adibito a modalità di lavoro agile. Non è ammessa l'autocertificazione.

Sono esclusi dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici gli utenti ovvero coloro che si recano presso gli uffici pubblici per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare: i visitatori che dovessero accedere a qualunque titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro, dovranno invece possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19.

Modalità organizzative di controllo. Individuazione dei soggetti incaricati.

L'art. 1, comma 5, di detto Decreto dispone : “ *I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti*

incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dalle Linee Guida adottate con D.P.C.M. 12.10.2021 ai sensi dell'art. 1, c. 5, del D.L. 127/2021.

Tanto premesso ai sensi del punto 1.2 del D.P.C.M. 12 ottobre 2021 si impartiscono le seguenti direttive in materia di **modalità e soggetti preposti al controllo:**

1. Ciascun titolare di posizione organizzativa, nelle more di implementazione delle funzionalità per la verifica automatizzata dei *green pass*, che verranno gradualmente rese disponibili, come indicato nelle Linee Guida ministeriali di cui innanzi, effettuerà, personalmente o avvalendosi di personale a ciò espressamente preposto, il controllo del *green pass* del personale della propria area mediante l'applicazione denominata “**VerificaC19**” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile.

2. Il controllo dovrà avvenire con cadenza quotidiana, se possibile nel momento dell'accesso alla sede di lavoro da parte dei dipendenti, utilizzando il dispositivo e l'applicazione informatica appositamente predisposti (VerificaC19) e **riguarderà tutti i dipendenti in servizio.**

La modalità di controllo giornaliero sopra descritta sarà superata non appena verrà reso disponibile per tutte le Amministrazioni il sistema di verifica automatizzata che verificherà il possesso del “green pass” senza richiederne l'esibizione al dipendente.

3. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo tale personale non potrà essere soggetto ad alcun controllo

Resta inteso che il Medico Competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati da tali verifiche.

I medesimi titolari di posizione organizzativa effettueranno, personalmente o avvalendosi di personale a ciò espressamente preposto, con le medesime modalità, il controllo del *green pass* di **ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione,** che non sia un semplice utente.

I Responsabili di Area, il Segretario Comunale e il Sindaco saranno sottoposti a verifica del *green pass* a cura del Responsabile del servizio personale o suo delegato a ciò espressamente preposto.

Il Responsabile del personale sarà sottoposto a verifica del *green pass* a cura del Segretario comunale, se presente in sede, oppure del Responsabile Finanziario.

I componenti della Giunta saranno sottoposti a verifica del *green pass* da parte del Sindaco **ed i Consiglieri Comunali da parte del Presidente del Consiglio.**

Per i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale valgono le modalità organizzative dei controlli di cui al punto 2, pertanto **il controllo dovrà avvenire con cadenza quotidiana, se possibile nel momento dell'accesso e riguarderà tutti i componenti presenti presso la sede.** A tal fine è onere dei soggetti di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 127/2021 comunicare agli incaricati della verifica, la loro presenza presso la sede comunale.

Quanto sopra qualora presenti in sede per riunioni degli organi e incontri istituzionali o comunque per attività connesse all'espletamento del proprio mandato istituzionale (richiesta documentazione presso gli uffici ecc.), mentre, allorché accedano in sede come utenti, non sono soggetti a controllo ma alle disposizioni vigenti in materia (sanificazione, mascherina, distanza interpersonale).

Misure conseguenti al mancato possesso ed esibizione del Green Pass.

I dipendenti che rifiutano di esibire il Green Pass, oppure che non risultano in regola con la suddetta certificazione:

1. NON potranno accedere a nessuna delle sedi di lavoro comunali;
2. verranno considerati “assenti ingiustificati” fino alla presentazione del Green Pass, con diritto alla conservazione del posto (attualmente previsto fino e non oltre il 31.12.2021);
3. non gli verrà corrisposta – per gli stessi giorni di assenza ingiustificata - la retribuzione, né altri compensi o emolumenti, comunque denominati;
4. non saranno, comunque, destinatari di provvedimenti di sospensione dal servizio né di procedimenti disciplinari;
5. saranno riammessi in servizio non appena dimostreranno il possesso del Green Pass.

I dipendenti che accedono alle sedi comunali e che, successivamente, a seguito di controlli effettuati risultano non in regola con il Green Pass, saranno sottoposti:

- a contestazione della violazione attraverso apposito atto/verbale, da cui potrà scaturire l’irrogazione da parte del Prefetto della **sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1500 euro;**
- **a contestazione di violazione disciplinare,** da cui potrà scaturire l’irrogazione di una sanzione disciplinare disposta dall’UPD.
- **obbligo di lasciare immediatamente il posto di lavoro previa con conseguente comunicazione agli uffici competenti dell’assenza ingiustificata**

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza. I Responsabili di area e tutto il restante personale hanno l’obbligo di comunicare al servizio personale **con immediatezza** le ragioni di un’eventuale assenza dal servizio non dovute a legittime circostanze debitamente e precedentemente comunicate.

Informativa trattamento dati.

Ai fini dell’art. 13 del Reg. (Ce) 27.04.2016 e 2016/679/UE, si informano gli interessati che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di PARABITA - Responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio Personale;
- la finalità del trattamento è quella di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del contagio, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; nei luoghi di lavoro e la base giuridica è l’art. 1 del D.L. 127/2021;
- Ciascun titolare dei dati ha il diritto di proporre ricorso alla Autorità Giurisdizionale Competente;
- Periodo di conservazione: In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell’interessato in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli artt. 9ter, commi 2 e 5, 9quiquies, c. 6 e ss, 9 septies c. 6 e ss.
- Il trattamento dei dati in oggetto è un obbligo legale (art. 13, c. 2, lett. e, del GDPR)

Tanto si dispone per quanto di competenza.

Per quanto non indicato nel presente atto, si rinvia al D.P.C.M. 12.10.2021.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Aprile Graziana
(sottoscritto digitalmente)